N. R.G. /

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ssa Liliana Guzzo	Presidente
dott. Luca Boccuni	Giudice
dott. ssa Lisa Torresan	Giudice Relatore ed estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nella causa civile iscritta al n. r.g. / promossa da:

, rappr. e dif. dall'Avv. Valentino de Castello con Studio in Treviso Viale IV Novembre 15 (fax) e domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata pec: valentino.decastello@ordineavvocatibellunopec.it

ATTORE

- OMISSIS -

-OMISSIS-

-OMISSIS-

- OMISSIS -

2) Sull'intervento svolto dal

Va ora esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento dispiegato dal , qualificato dall'interveniente come intervento principale volontario ex art. 105 cpc.

La questione, oggetto di dibattito in dottrina e in giurisprudenza, attiene all'individuazione del soggetto legittimato ad esperire le azioni di responsabilità qualora la società sia ammessa alla procedura del concordato preventivo.

Il liquidatore giudiziale giustifica il proprio intervento sulla base delle seguenti considerazioni:

- l'azione di responsabilità costituisce un cespite che deve essere dedotto nel concordato, di talché, nel caso in cui l'azione sia stata deliberata e venga radicata prima dell'omologazione del concordato, la legittimazione ad agire spetta alla società, ponendosi tuttavia un problema di successione a titolo particolare nel diritto controverso a favore del liquidatore, considerato un avente causa della società con riferimento ai beni oggetto di cessione ai creditori;
- dopo l'omologazione, nella fase di esecuzione del concordato, la legittimazione attiva ad esercitare l'azione di responsabilità spetterebbe invece al liquidatore giudiziale;
- nel caso in esame, l'assemblea ha deliberato di esperire l'azione di responsabilità dopo l'omologazione del concordato, ma si tratterebbe di azione volta a far valere un credito che era già maturato al momento

dell'ammissione del concordato, poiché riferito a fatti illeciti avvenuti prima dell'ammissione del concordato; si tratterebbe pertanto di posta creditoria da ritenersi compresa nell'ambito dei beni oggetto di cessione, vuoi perché la proposta di concordato del gennaio 2014 comprendeva espressamente anche i crediti di esistenti sino al 29 luglio 2013, vuoi perché, a seguito dei rilievi svolti dal Tribunale, , il 06.03.2014 ha integrato la propria proposta di concordato (doc. n. 1 di) prevedendo, seppur subordinandola all'esito infausto della liquidazione dei beni oggetto della prima proposta, la cessione di ulteriori cespiti, che, secondo quanto dichiarato dalla stessa società, costituirebbero la cessione dell'intero suo patrimonio; si tratterebbe quindi di concordato con cessione integrale dei beni;

- la posta creditoria relativa all'azione di responsabilità dovrebbe pertanto ritenersi oggetto di cessione ai creditori, salvo voler ritenere che abbia dissimulato il credito risarcitorio in frode ai creditori stessi, sussistendo quindi i presupposti per consentire al commissario giudiziale di instare per l'annullamento del concordato;

- la circostanza che l'azione sia stata deliberata dall'assemblea dei soci consentirebbe inoltre di superare la questione inerente la necessità, o meno, della delibera assembleare nel caso di azione proposta dal liquidatore nell'ambito del concordato con cessione dei beni.

Nella comparsa conclusionale, il liquidatore ha poi aggiunto che la propria legittimazione troverebbe conferma nell'art. 115 del D. Lgs. N. 14/2019 (codice della crisi): la norma, nell'ambito del concordato con cessione dei beni, ha espressamente attribuito al liquidatore giudiziale la legittimazione a promuovere o a proseguire, se pendenti, le azioni di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo della società in concordato, così confermando l'orientamento già espresso sul punto dalla dottrina e giurisprudenza pronunciatesi prima dell'entrata in vigore della riforma.

* * *

Le deduzioni di parte interveniente, pur ampiamente argomentate, non convincono.

È pacifico che, sino all'entrata in vigore del D. Lgs. N. 147/ 2019, non fosse presente, nell'ambito della disciplina del concordato preventivo, una norma assimilabile all'art. 146 l.fall. che attribuisce al curatore fallimentare la legittimazione ad esercitare le azioni di responsabilità, sia quella sociale ex art. 2393 cod. civ., sia quella ex art. 2394 cod. civ. promosse nei confronti degli amministratori.

Tale disposizione, che deve ritenersi di stretta interpretazione, trova la sua *ratio* nel fatto che, a seguito del fallimento, il debitore è privato, ai sensi degli art. 42 3 43 L.fall. della disponibilità dei suoi beni e del potere di gestirli e amministrarli.

Diversamente, la procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il

diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione, per effetto della quale è da ritenere che venga meno il potere di gestione del commissario giudiziale, mentre quello del liquidatore è da intendere conferito nell'ambito del suo mandato e perciò limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione. Sul punto, costante è l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale, in più occasioni, ha avuto modo di precisare che "*il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno spossessamento attenuato, in quanto conserva, oltre ovviamente alla proprietà (come nel fallimento), l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all'esecuzione del concordato. In particolare, nel concordato con cessione dei beni, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce in una veste generalmente qualificata come di mandatario dei creditori, mentre il debitore in ogni caso mantiene (oltre che la proprietà dei beni) la legittimazione processuale, mancando nel concordato una previsione analoga a quella dettata dalla L. Fall., art. 43, per il fallimento*" (cfr. da ultimo Cass. Civ. n. 33422/2019, che richiama, tra le altre, cass. Civ. n. 6201/2007).

Da ciò consegue che la legittimazione processuale del liquidatore del concordato non è connessa alla circostanza per cui la controversia abbia ad oggetto l'accertamento di una ragione di credito e la condanna al pagamento del correlativo debito, ancorché idonee ad influire sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, ma è ancorata e circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere (cfr. Cass. n. 17606 del 2015; in senso conf., Cass. n. 14683 del 2017).

Il liquidatore non ha quindi alcun potere di verifica dell'esistenza e dell'esigibilità dei ereditì, né di rappresentanza della massa dei creditori, ma ha il solo compito di realizzare i beni e di ripartire il ricavato, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione, fra tutti i creditori che siano stati indicati dal debitore nella domanda di ammissione al concordato, e che non siano stati successivamente contestati nel corso della procedura.

La legittimazione ad agire e resistere in giudizio in relazione all'accertamento di crediti o debiti della società resta dunque in capo alla società in concordato, essendo riconosciuto al liquidatore la sola facoltà di presentare intervento adesivo(cfr. in tal senso. Cass. Civ. n. 176067/2015; Cass. Civ. n. 18823/2017) ma non intervento autonomo e principale.

Non vi sono ragioni per dissentire dai summenzionati principi, che sono espressione di un orientamento giurisprudenziale consolidato, smentito solo da alcune pronunce di merito.

Alla luce di ciò, non può ritenersi che le disposizioni di cui all'art. 115 D. Lgs. N. 14/2019 siano la conferma di un orientamento interpretativo preesistente, dovendosi piuttosto ritenere che abbiano innovato l'ordinamento e siano applicabili solo alle fattispecie che verificatesi dopo la sua entrata in vigore.

A ciò si aggiunga che, dall'esame della proposta di concordato e della successiva integrazione (doc. n. 1 del liquidatore giudiziale) non emerge traccia della cessione, in favore del concordato, del credito relativo all'azione risarcitoria.

La prima proposta del 2014 ha ad oggetto solo i crediti esistenti al 2013, senza alcuna menzione di crediti controversi o litigiosi. Né le parti hanno allegato che nella relazione del commissario *ex* art. 173 l. fall., (peraltro nemmeno prodotta), fosse fatta menzione dell'eventualità di proporre azione risarcitoria nei confronti.

Il decreto di omologazione del concordato, poi, afferma che il piano di concordato, così come integrato in data 07.03.2014, *"prevede principalmente la prosecuzione dell'attività di impresa e la dismissione di parte del patrimonio immobiliare della società, con soddisfazione delle spese in prededuzione e dei creditori sociali nella misura del 100% mediante la distribuzione del ricavato dell'attività liquidatoria"* e riconosce che *" la proposta di concordato, pur di continuità aziendale, prevede la cessione di beni"* (non di tutto il patrimonio) – cfr. doc. n. 17 di

, pag. 6- .

Non vi sono quindi convincenti argomenti per ritenere che il credito vantato dalla società nei confronti degli amministratori sia stato oggetto di cessione ai creditori, dovendosi per l'effetto necessariamente escludere la legittimazione liquidatore giudiziale ad agire in giudizio per azionare tale posta risarcitoria.

Da quanto sin qui esposto discende l'inammissibilità dell'intervento principale dispiegato *ex* art. 105 cpc dal liquidatore giudiziale, con la conseguenza che, previa separazione delle domande proposte dal liquidatore giudiziale, il presente giudizio proseguirà esclusivamente tra la società, le parti convenute e la terza chiamata, dovendosi pronunciare condanna alle spese nei confronti del liquidatore soccombente. Spese liquidate ai sensi del DM 55/2014, valori minimi dello scaglione indeterminabile di complessità media, tenuto conto delle questioni rilevanti ai fini della definizione della posizione dell'interveniente.

- OMISSIS -

-OMISSIS-

- OMISSIS -

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, non definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, ogni diversa domanda respinta o disattesa, così provvede;

- dichiara inammissibile l'intervento dispiegato da

e, per l'effetto;

- condanna

a rifondere, in favore delle altre parti, le spese di lite, che liquida in per ciascuna parte per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge

- dispone la separazione delle domande proposte da

dalle altre domande , così disponendo la prosecuzione del giudizio tra le altre parti;

- rigetta l'eccezione di nullità della citazione sollevata da ;
- rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata da ;
- dispone la remissione della causa in istruttoria, come da separata ordinanza.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2020

Il Presidente

Dott.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice relatore ed estensore

Dott.ssa Lisa Torresan